

**Inquinamento acustico: i comuni possono adottare una più
specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione
dei rumori nel territorio**

(Cassazione civile sez.I 1 settembre 2006 n.18953)

a cura della dott.ssa Gilda Zennaro

La sentenza in rassegna trae origine dall'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione promossa da parte di titolare di un locale da ballo, cui era stata inflitta una sanzione amministrativa per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana di un Comune, avendo tenuto in funzione, all'entrata dell'esercizio, *“due mega schermi a volume tale che la musica da essi diffusa risultava udibile ad una distanza di 70 metri, recando così disturbo e molestia alle vicine abitazioni.”*

Avanti al Giudice di pace, il ricorrente sosteneva che il regolamento comunale fosse illegittimo poiché in contrasto con quanto previsto dalla legislazione statale in materia d'inquinamento acustico , legge n.447/1995, prevedendo la normativa comunale una soglia di tollerabilità troppo bassa rispetto a quella statale.

Il Giudice di primo grado, rigettando il ricorso, riteneva che il regolamento comunale fosse, viceversa, posto a tutela della quiete pubblica e, dunque, di

un bene giuridico diverso da quello protetto dalla legge n 447/1995, posta a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini.

Il ricorrente aveva, pertanto, adito la suprema Corte sostenendo che la legge n.447/95 fosse diretta a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali doveva ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, in funzione di tutela, non soltanto della salute del cittadino, ma anche della quiete pubblica.

Con la sentenza in rassegna, la Cassazione ha stabilito che, in tema d'inquinamento acustico, il Comune può intervenire con specifici regolamenti che fissino, caso per caso, le soglie oltre le quali i rumori disturbano la quiete pubblica.

Pur riconfermando che un ente locale non può mai disapplicare una legge statale “introducendo, in specie, fuori dei casi consentiti espressamente, valori limite di emissioni o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti dai decreti emanati in attuazione”, la Cassazione ha però affermato che un Comune può adottare un regolamento specifico contenente l'emissione e l'immissione dei rumori molesti nel proprio territorio.

E in proposito, “i Comuni possono adottare una più specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge n.447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una

certa soglia di rumorosità - considerato, per presunzione *iuris et de iure*, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge - ma i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata.”

Ne consegue, quindi, la legittimità di una disposizione contenuta in un Regolamento comunale, allorquando è rivolta a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in confronto alle offese concretamente recate tramite l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'«esercizio di locali da ballo», di «apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni»; e ciò, ovviamente, a prescindere dall'avvenuto superamento dei limiti di rumorosità fissati dalla legge 447/95 e dal D.p.c.m. di attuazione 14 novembre 1997.

Gilda Zennaro

Pubblicato il 24 settembre 2006